

**CASSAZIONE SEZ. V PENALE —  
13 OTTOBRE 1989**

**PRESIDENTE:** BILARDO  
**ESTENSORE:** CASTALDI  
**IMPUTATI:** OLIVA, MAZZARO

**Stampa • Diffamazione  
commessa col mezzo della stampa  
• Fonti della notizia • Obbligo di  
verifica • Sussistenza •  
Fattispecie: lettere anonime.**

*Ai fini dell'esercizio del diritto di informazione nella raccolta delle notizie, il giornalista deve usare la maggiore diligenza e cautela possibili onde vagliare la fonte delle notizie e la più accorta prudenza nell'accoglierle, nulla tralasciando al fine di verificare se i fatti riferiti da terzi o contenuti in scritti di altrui provenienza abbiano corrispondenza nella realtà. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'autore dell'articolo aveva tenuto un comportamento colpevole, per avere pubblicato lettere contenenti accuse e giudizi lesivi dell'altrui reputazione di un onorevole senza richiamare l'attenzione del lettore sulla inaffidabilità dei documenti, in quanto prive di firma leggibile e quindi sostanzialmente anonimi e facendole anzi figurare come provenienti da dissidenti di un partito politico).*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Oliva Franco e Mazzaro Lorenzo venivano sottoposti a procedimento penale siccome imputati del delitto di cui agli artt. 110, 595, commi 1 e 3, cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, il primo quale direttore responsabile del giornale « Il Mattino » di Padova, e il secondo quale autore dell'articolo dal titolo « Voci sul braccio destro di Nicolazzi, il segretario di Franco » pubblicato sul detto quotidiano il 4 giugno 1987, offeso, mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di De Rose Emilio, dando, fra l'altro, notizia del

fatto che il suo nome era uno dei più chiacchierati nella campagna elettorale a Verona, che nelle segreterie dei partiti sul suo conto giravano apprezzamenti di un certo spessore, che, in particolare, stando ad una lettera firmata « gruppo di minoranza e opposizione del P.S.D.I. », il De Rose aveva recentemente avuto l'imprudenza di dichiarare pubblicamente la sua solidarietà a padre Zanotelli, del movimento « Beati i costruttori di pace », e riproducendo il testo di detta lettera, ove si leggeva che il De Rose era invece sospettato di essere un tramite nel commercio di armi con i Paesi in via di sviluppo, e che, inoltre, per la campagna elettorale aveva istituito due segreterie organizzative con un gran numero di giovani stipendiati, e che c'era da chiedersi come faceva a sostenere tutte queste spese, dopo aver dichiarato un reddito di quarantadue milioni. All'esito del dibattimento il Tribunale di Padova, con sentenza del 4 novembre 1987, assolveva gli imputati dal delitto loro ascritto, ritenendoli non punibili per aver agito nell'esercizio del diritto di cronaca.

Ma su gravame del P.M. e del De Rose, costituitosi davanti al Tribunale parte civile, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 23 settembre 1988, in riforma della sentenza appellata, affermava la penale responsabilità dei prevenuti, condannandoli, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione e L. 500.000 di multa ciascuno, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi di censura.

Con il primo motivo si denunzia travisamento del fatto e conseguente contraddittorietà di motivazione, mancanza di motivazione in ordine a punti decisivi e inesatta interpretazione degli artt. 595 cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948. In

\* Il principio in diritto affermato è consolidato. Per un precedente in fattispecie assai simile (notizie riprese da « veline ») v. Cass. 2 aprile 1987, Letta, in questa *Rivista*, 1988, 159.

particolare, con diffuse argomentazioni si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la notizia pubblicata sul quotidiano aveva ad oggetto un episodio di indiscussa rilevanza sociale, la cui verità non poteva essere posta in dubbio, tenuto conto che tale verità, ai fini dell'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, doveva essere riguardata non sotto il profilo se l'On. De Rose avesse trafficato in armi o se avesse speso cifre notevoli per la sua campagna elettorale, ma sotto il diverso profilo che del traffico delle armi egli era stato accusato da una frazione dissidente del suo partito, secondo quanto risultava da varie deposizioni testimoniali acquisite al giudizio, che avevano fatto riferimento ad alcune lettere, aventi lo stesso contenuto di quella riprodotta nell'articolo incriminato, lettere delle quali si erano anche occupati il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Verona.

Aggiungendosi che, a ben guardare, se nell'articolo era dato riscontrare un giudizio negativo, questo riguardava non l'On. De Rose, ma i suoi avversari politici.

Con il secondo motivo si deduce che i giudici dell'appello, nel concedere le attenuanti generiche, avrebbero dovuto operare il giudizio comparativo di dette attenuanti con le contestate aggravanti, e, ritenendo le attenuanti quanto meno equivalenti alle aggravanti, avrebbero dovuto determinare la sanzione in modo da contenerla nella sola pena pecuniaria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Il primo motivo è infondato.

Anzitutto va rilevato che assume priorità logica il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alla sussistenza del fatto diffamatorio, avendo i ricorrenti fra l'altro dedotto, sia pure marginalmente, che nell'articolo de « Il Mattino » di Padova il giudizio negativo avrebbe riguardato non l'On. De Rose, ma « coloro che contro di lui si erano abbassati ad un certo livello di lotta politica ».

Ma a tal proposito nessuna censura merita la sentenza impugnata, la quale, con motivazione esente da vizi logici ed insindacabile in questa sede, ha ritenuto come il tessuto cronachistico dell'artico-

lo in questione fosse diretto indiscutibilmente a porre in mala vista il De Rose presso il lettore, presentandolo come soggetto non solo chiacchierato, ma incolpato da fonte ben precisa (un gruppo di minoranza e di opposizione del suo stesso partito politico) di aver utilizzato fondi occulti per il finanziamento della sua campagna elettorale e di aver manifestato una ipocrita solidarietà a Padre Zanotelli, del movimento « Beati i costruttori di pace », quando esisteva il sospetto che proprio lui fosse interessato nel traffico illecito di armi verso i Paesi del Terzo Mondo.

Per quanto, invece, concerne il punto della decisione relativo al diniego dell'esimente del c.d. diritto di cronaca e di informazione giornalistica, in ordine al quale principalmente si appuntano le argomentazioni del considerato primo motivo di ricorso, è d'uopo rammentare che tale diritto, secondo l'insegnamento costante di questa Corte, può essere invocato a causa di esclusione della punibilità nel reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 della Costituzione, solo quando il suo esercizio non sconfini in una ingiustificabile denigrazione personale e soprattutto si tratti di diffondere una notizia vera e questa diffusione corrisponda ad esigenze di pubblico interesse, le quali costituiscono il fondamento cardine della libertà di stampa, costituzionalmente garantita, in rapporto a fini sociali di educazione e di progresso sia dei singoli cittadini sia dell'intera collettività.

Ora i ricorrenti muovono censura di erroneità alla motivazione del *decisum* impugnato in punto di mancato riconoscimento dell'esimente che ne occupa, deducendo in primo luogo la sussistenza della rilevanza sociale della notizia e in secondo luogo della verità della stessa.

Senonché i termini dell'argomento censorio debbono, secondo logica, essere completamente invertiti, nel senso che occorre preliminarmente portare la disamina sulla motivazione attinente al requisito della verità della notizia, poiché se la notizia non fosse vera e di ciò avessero dato sufficiente conto con la loro motivazione i giudici di secondo grado, sarebbe del tutto superfluo scendere all'esame della censura relativa al presupposto della rilevanza sociale, atteso

che tale presupposto resterebbe implicitamente escluso, non potendo, di certo, corrispondere ad un interesse del consorzio sociale il tenere informata l'opinione pubblica con notizie di stampa delle quali sia stata assodata incensurabilmente la non aderenza al vero.

Ciò posto, va osservato che la motivazione della sentenza impugnata sul punto della ritenuta non verità della notizia, di per sé escludente l'applicabilità dell'esimente in discorso, si rivela al vaglio del giudizio di legittimità, logica non travisante ed esaustivamente valutativa di tutte le risultanze acquisite al processo.

I ricorrenti, tuttavia, sostengono che la verità della notizia, ai fini del riconoscimento della discriminante, avrebbe dovuto essere riguardata non sotto il profilo se l'On. De Rose avesse trafficato in armi o se avesse speso cifre notevoli per la sua campagna elettorale, costituendo ciò il contenuto della lettera riportato nel pezzo di cronaca, ma sotto il diverso profilo che del traffico illecito delle armi egli era stato accusato da una frangia dissidente del partito politico al quale apparteneva. In altri termini il banco di prova per saggiare e misurare la verità delle notizie non avrebbe dovuto avere riferimento al contenuto diffamatorio della lettera riprodotto nell'articolo, recante attribuzioni di fatti infamanti all'On. De Rose, ma alla circostanza ed esclusivamente alla circostanza che una frazione dissidente del P.S.D.I. aveva formulato apprezzamenti negativi sul conto del parlamentare e lo aveva altresì incolpato di fatti ignominiosi.

Ma la tesi, è anzi tutto, da ripudiare nella sua impostazione di base.

Infatti, anche nella ipotesi che la notizia si fosse limitata ad imputare a terzi (gli avversari politici del diffamato) gli apprezzamenti e le accuse lesivi della reputazione dell'On. De Rose, non pertanto l'autore dell'articolo era dispensato dal controllare la verità dei fatti infamanti, essendo preciso dovere del giornalista quello di verificare la fonte della notizia ed assumere idonee informazioni su popolazioni preesistenti, e non potendo egli trincerarsi nel comodo alibi che la notizia pubblicata riguarda atti di diffamazione riferibili a terzi.

In tal senso è da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha puntualizzato che, ai fini dell'eserci-

zio del diritto di informazione, nella raccolta delle notizie al giornalista si impone la maggior diligenza e cautela possibile onde vagliare la fonte di tali notizie e la più accorta prudenza nell'accoglierla, nulla tralasciando al fine di verificare se i fatti riferiti da terzi, o, com'è nel caso di specie, racchiusi in scritti di altrui provenienza abbiano corrispondenza nella realtà.

Comunque, anche ad ammettere che nella fattispecie la prova della verità delle notizie debba aver per oggetto non già il contenuto diffamatorio della lettera ma l'esistenza di uno scritto recante accuse aggressive del patrimonio morale dell'On. De Rose, egualmente corretta appare la decisione di escludere l'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

E ciò perché, come hanno perspicuamente rilevato i giudici della Corte di merito, la non verità della notizia si coglie nel fatto che l'autore dell'articolo, nel presentare il De Rose come persona chiacchierata, ha ritenuto di dover pubblicare la lettera contenente le incolpazioni e i giudizi lesivi della di lui reputazione, senza richiamare per nulla l'attenzione del lettore sulla inaffidabilità della lettera, in quanto di sconosciuta paternità e priva di firma leggibile, ma, al contrario, attribuendo con disinvoltura sicumera la provenienza dello scritto ad un gruppo dissidente del P.S.D.I., così da persuadere subdolamente i destinatari della pubblica informazione sulla esistenza a carico del De Rose non di voci generiche ed incontrollate di accusa ma di fonte ben individuata e precisa, in realtà non esistente.

Ed allora, se non è rilevante, ai fini della non punibilità del reato di diffamazione a mezzo stampa in virtù dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, che le offese alla reputazione siano contenute in uno scritto proveniente da terzi che venga riprodotto in forma di articolo sul giornale, senza aver controllato preventivamente la verità o la verosimiglianza di quelle offese, a più forte ragione la responsabilità del giornalista non può essere esclusa in nome dell'esercizio del diritto di cronaca, allorquando, com'è accaduto nel caso di specie, la pubblicazione riguarda una lettera sostanzialmente anonima, spacciata (e qui si annida l'elemento della non verità) come

attribuibile a fonte ben precisa e determinata.

La menzione della lettera (la quale, va detto per inciso, secondo gli accostamenti in fatto operati in sede di merito, non solo era sfornita di sottoscrizioni che ne consentissero la scoperta della reale paternità, ma presentava sospette e vistose cancellature nella parte tipografica di intestazione al P.S.D.I.) e la riproduzione del contenuto fatto apparire nel pezzo di cronaca come contenuto di un documento proveniente da ben individuato gruppo di oppositori dell'On. De Rose, ingannevolmente tacendo sulla qualità invece « anonima » dello scritto, rende di per sé palese, come hanno giustamente ritenuto i giudici dell'appello, che l'articolista aveva falsato la verità, poiché aveva bensì parlato di accuse da altri rivolte al De Rose di essersi reso protagonista di fatti disdicevoli, illeciti e scandalosi, ma aveva colmato l'abisso esistente tra la gratuità di quelle incolpazioni e la indecifrabilità della provenienza del documento che le conteneva con il riferimento ad un gruppo politico antagonista, che inaffidabilità del documento non consentiva affatto di effettuare. Il tutto accompagnato da un giudizio ancor più negativo nei confronti del giornalista, sotto il profilo del comportamento inescusabile, tenendo presente (il particolare non è sfuggito ai giudici della Corte di Appello veneziana) che, in sede di raccolta delle notizie precedente la redazione e la pubblicazione dell'articolo, il Mazzaro aveva avuto colloqui con tre suoi colleghi di altri quotidiani e con un esponente del P.C.I. ed era stato espressamente avvertito da alcuni di essi « che di tutte quelle dure accuse non esisteva prova alcuna, o che addirittura lettere anonime identiche a quella pubblicata su « Il Mattino » erano state cestinate. Né vale l'obiezione, formulata dai difensori dei ricorrenti nel corso della discussione orale, che la lettera in questione più che anonima dovrebbe definirsi apocrifia. Infatti l'inecusabile conseguenza di ciò è l'introduzione di un elemento di giudizio per nulla favorevole ma peggiorativo della posizione degli imputati, atteso che se è preciso dovere del giornalista controllare preventivamente la notizia quando essa gli giunga in veste di scritto anonimo e comunque non far apparire

nella redazione dell'articolo la fonte anonima come fonte identificata, a maggior ragione tale dovere deve essere osservato quando la fonte dell'informazione si presenti addirittura con la connotazione della falsità per apocrifia. Alla stregua delle considerazioni che precedono bisogna quindi ritenere corretta e non viziosa la motivazione della decisione impugnata, laddove è stata negata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per l'insussistenza del presupposto della verità della notizia, richiesto per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca. Il rilievo è, peraltro, decisivo e rende superfluo l'esame delle altre prospettazioni censorie concernenti le ulteriori condizioni occorrenti per l'applicabilità della causa di giustificazione.

Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo. L'ipotesi di cui all'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione connessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato) costituisce circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 cod. pen. ed è pertanto suscettibile di comparazione *ex art.* 69 cod. pen. con eventuali attenuanti (Cass., Sez. V, 12 aprile 1985, ric. Sensini, in *Cass. pen.*, 1986, p. 466, n. 344).

Pertanto i giudici della Corte di merito, dopo aver concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto procedere, com'era necessario, all'anzidetto giudizio comparativo con l'aggravante *ex art.* 13 legge n. 47 del 1948. Non avendo a ciò provveduto la sentenza da loro resa deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale dovrà operare il bilanciamento fra l'aggravante contestata e le circostanze attenuanti generiche concesse e rideterminare, all'esito di tale operazione, la pena.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 537, 543 n. 2 cod. proc. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato giudizio di comparazione *ex art.* 69 cod. pen. fra aggravante contestata e attenuanti concesse, con rinvio per l'esame sul punto e per la conseguente rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Rigettabile nel resto i ricorsi.